

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà
Titolo VII - Della comunione**

Art. 1101 Quote dei partecipanti

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.